MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

Art. 46

Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1

All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:

a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017» e le parole «e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumita' pubblica» sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola: «Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inserite le parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse;

c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».

Versione in vigore dal 30 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Capo	IV — Ulteriori misure per la crescita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di/art-46-modifiche-all-articolo-2-comma-6-del-decreto-legge-5-gennaio-2015-n-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it